



Prot. 177

Cagliari, 10 marzo 2025

Alla Presidente della Giunta regionale

All'Assessora regionale del Personale

Al Presidente della 1^ Commissione del Consiglio regionale

e p.c. Alle Assessore ed agli Assessori della Giunta regionale

“ “ “ Alle/Ai Capigruppo del Consiglio regionale

“ “ “ Al Direttore generale del Personale

Alle/ai dipendenti del Comparto Regione – Enti regionali

OGGETTO: art. 12 Disegno di legge concernente “Legge di stabilità regionale 2025”.

A seguito della pubblicazione della Delibera del 29 gennaio 2025, n. 6/1, apprendiamo che l'art. 12 del DDL di stabilità 2025 modifica l'art. 21, comma 3, della Legge regionale n. 10/2021, in materia di riassegnazione del personale all'interno del sistema Regione, disponendo che le Amministrazioni di appartenenza/provenienza si facciano carico, oltre che della retribuzione fissa, anche del trattamento accessorio delle/dei dipendenti interessate/i.

Riteniamo questa modifica estremamente negativa, perché peggiorerà ulteriormente gli effetti della citata norma della LR n. 10/2021, che ha già frenato in maniera drastica la mobilità del personale all'interno del sistema Regione, con l'assurda previsione di far gravare il pagamento degli stipendi sulle Amministrazioni che “perdono” temporaneamente le/i dipendenti, senza che questi possano tra l'altro essere sostituiti.

Nel caso in cui venisse malauguratamente approvato l'art. 12 del DDL in oggetto, sulle Amministrazioni cedenti graverebbe pure la parte accessoria del trattamento economico (retribuzione di posizione/incarichi, retribuzione di rendimento, straordinario ed indennità varie, compresa eventualmente l'indennità di gabinetto), con una diretta incidenza sui fondi contrattuali destinati all'organizzazione del lavoro ed agli incentivi collegati, e creando anche un danno tangibile alle/ai dipendenti delle stesse Amministrazioni cedenti.

Sarebbe una vera contraddizione in termini, con l'immediata conseguenza di indurre tutte le Amministrazioni del sistema Regione ad impedire in tutti i modi possibili le assegnazioni/riassegnazioni del proprio personale (già in realtà oggi molto difficoltose).

Dal momento della sua approvazione, queste Segreterie hanno sostenuto la necessità di abrogare l'art. 21, comma 3, della LR n. 10/2021, essendo evidente l'aperto contrasto con una corretta gestione della mobilità interna e dei vantaggi che essa determina per il sistema

Regione, in termini di soluzioni rapide a situazioni di difficoltà operative e di arricchimento professionale del proprio personale.

Con l'eventuale aggiunta dell'art. 12 in questione si darebbe un colpo definitivo alla possibilità per i dipendenti di muoversi nel sistema Regione, portando all'azzeramento della mobilità interna (già in grave difficoltà, anche per l'assenza di precise regole in materia di nulla osta e di omogeneità di trattamento, da noi più volte e inutilmente richieste).

Si chiede, pertanto, che venga stralciata dal DDL la norma in esame e che si proceda pure all'abrogazione dell'art. 21, comma 3, della LR n. 10/2021, e a regolamentare quanto prima le assegnazioni d'intesa con le OO.SS., per favorire una corretta e trasparente mobilità del personale, anche in via definitiva (cosa al momento preclusa all'interno del sistema Regione).

Si chiede, inoltre, al Presidente della 1^a Commissione del Consiglio Regionale di essere auditi sulla materia.

Cordiali saluti.

UIL-FPL



FESAL



CLARES

